



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- CONSIDERATO** altresì che l’esclusione dalle graduatorie deve essere disposta nei confronti dei candidati che abbiano effettuato dichiarazioni non veritiere nel modulo di domanda, ovvero abbiano omissso di effettuare la dichiarazione circa i carichi pendenti o i procedimenti penali in corso;
- VISTA** l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
- VISTO** il proprio decreto, Prot. n. 9931 del 26.08.2021, di rinnovazione della pubblicazione delle GPS per la Provincia di Cosenza valide per l’a.s. 2021/22;
- VISTO** l’art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che “*l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate*”;
- PRESO ATTO** del provvedimento relativo alla proposta di esclusione emanato dall’ITS “Filangieri” di Trebisacce prot. 3941 del 25.05.2021 e successivo annullamento dello stesso in autotutela con decreto n. 4395 del 14.06.2021;
- VISTA** l’istanza di docente controinteressato;
- CONSTATATO** che questo AT ritiene di doversi discostare dalle conclusioni dell’Istituzione Scolastica che ha proceduto alla verifica;
- ACCERTATA** la carenza del requisito di partecipazione ai sensi dell’art. 3 e seguenti dell’O.M. 60/2020;
- RITENUTO** di dover agire in autotutela alla revoca del decreto 7422 del 23.06.2021 col quale questo Ufficio ha convalidato la verifica effettuata dall’Istituzione Scolastica;
- RICHIAMATO** l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali

DISPONE

la revoca in autotutela del decreto 7422 del 23.06.2021 e l’esclusione dell’aspirante Albina Golluscio dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per l’anno scolastico 2021/2022 per la classe di concorso ivi specificata, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall’ art. 3 e seguenti dell’O.M. 60/2020.

GOLLUSCIO ALBINA 14/01/1975 GPS II FASCIA GI III FASCIA - CDC B022

Per le seguenti motivazioni:

Ai sensi del DPR 19/2016 - Tabella B costituiscono titolo d’accesso alla specifica cdc i titoli di cui al D.M. 39/1998 e i diplomi di istruzione secondaria superiore ex dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88.

L’aspirante docente risulta in possesso di diploma di grafico pubblicitario rilasciato nell’anno 1999 da scuola di formazione professionale regionale denominata “Istituto Nazionale scuole e corsi professionali”, che ha operato

Il Responsabile del Procedimento: Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it

fino alla chiusura avvenuta nel marzo del 2002, con presa d'atto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.20452/s 18 del 31.03.1982 ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n.845.

Il titolo non è dunque contemplato nei titoli elencati nella succitata tabella.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Il provvedimento sarà altresì caricato sul SIDI nella posizione relativa alla docente.

Il Dirigente scolastico che abbiano eventualmente stipulato, in relazione alle classi di concorso interessate da questo dispositivo, contratto a tempo determinato, in virtù della collocazione della medesima in posizione utile nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) o dalle graduatorie d'istituto (GI), provvederà a mettere in atto la procedura di risoluzione di tali contratti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Concetta Gullì

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
del decreto legislativo 39/1993*

Al Sito web – SEDE

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado della provincia di Cosenza – LORO SEDI

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI